



COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)
C.F.: 80034870636

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

**TIPOLOGIA ATTO: ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38
DEL 20.06.2012.**

NORME MODIFICATE ED INTRODOTTE:

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

SEZIONE III[^]
COLLEGIO DI TUTELA CIVICA
ARTICOLO - 23 -
COLLEGIO DI TUTELA CIVICA

- 1) Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli Organi del Comune, può proporre per iscritto apposita istanza al Collegio di Tutela Civica del Comune (d'ora in poi anche solo Collegio), richiedendone la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.**
- 2) Entro 15 giorni dalla recezione dell'istanza di cui al comma precedente il Collegio, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'Organo che ha emanato il provvedimento, la conferma del provvedimento o l'esercizio del potere di autotutela. L'Organo competente, con provvedimento motivato, può discostarsi dalla proposta formulata dal Collegio.**
- 3) Il Collegio è composto da tre persone nominate dal consiglio comunale di cui:**
- 4) un Presidente scelto tra i Consiglieri Comunali di minoranza;**
- 5) due membri scelti, sulla base di curriculum presentati dagli interessati, tra soggetti aventi i requisiti per l'elezione al Conigliere Comunale e di comprovata esperienza amministrativa.**

- 6) *Alle sedute del Collegio partecipa, altresì, con funzioni consultive il Segretario Comunale.*
- 7) *Su espressa richiesta dell'interessato possono essere sentiti i cittadini i quali possono anche farsi assistere da un Legale.*
- 8) *Tutti i membri del Collegio di Tutela Civica non hanno diritto ad alcun compenso.*
- 9) *Entro trenta giorni dalla nomina, il Collegio di Tutela Civica deve proporre al Consiglio Comunale il proprio Regolamento senza il quale l'organismo non può funzionare.*

➤ **MODIFICHE ALL'ART. 60**

Le lett. f) ed h) del comma 5 dell'articolo 60 sono espressamente abrogate.

➤ **INTRODUZIONE DELL'ART. 60 BIS**

Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente articolo 60 bis:

ARTICOLO – 60 bis –

Consiglieri delegati dal Sindaco

- 1) *Per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza, il Sindaco può conferire deleghe a singoli Consiglieri Comunali su specifiche materie o argomenti;*
- 1) *il Consigliere Delegato coadiuva il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, avendo esclusivamente una finzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco formulando allo stesso osservazioni e proposte;*
- 2) *per l'esercizio della delega al consigliere non è dovuto alcun compenso;*
- 3) *la delega conferita a ciascun consigliere non permette di assumere atti decisionali né atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;*
- 4) *il Consigliere Delegato non può partecipare (se non autorizzato) alle sedute della Giunta;*
- 5) *il Consigliere Delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici*

comunali;

- 6) il Consigliere Delegato in nessun caso può esercitare le funzioni e/ o i poteri di assessore;*
- 7) il Sindaco nel conferire la delega conserva intatti tutti i poteri di amministrazione attiva che in nessun caso possono essere conferiti al consigliere delegato;*
- 8) Il Sindaco comunica al Consiglio, alla prima seduta utile, il provvedimento di delega di cui al presente articolo.*

**Il Vice Segretario Generale
Dr. Fortunato CASO**